

c.p.c.,;

rilevato che il Tribunale non può disporre alcun anticipo di spesa a carico dei creditori ipotecari, essendo la stessa autorizzazione riservata al Giudice delegato per la eredità giacente;
visti gli artt. 783 e 747, 748, 733 e 734 c.p.c.

P.Q.M.

dispone che l'ulteriore esperimento della vendita dell'immobile autorizzata con provvedimento del Tribunale del 10 giugno 2014, al prezzo ivi indicato, sia eseguito nelle forme e modalità previste dagli artt 569 cpc e seguenti nella formulazione introdotta dalla legge del 6 agosto 2015 n 132 ,- designando il Notaio Monica De Paoli- previo espletamento della pubblicità secondo le modalità attualmente adottate dalla sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Milano .

Così deciso a Milano in data 26 settembre 2017

Il Presidente
Caterina Canu

Il giudice est.

Susanna Terni

Susanna Terni

